

CrescitaReale zerodiciotto

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI A PREMIO UNICO RICORRENTE (TARIFFA 465B)

II presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- Scheda sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario
- Modulo di Proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA.



SOMMARIO

SCHEDA SINTETICA

- 1. INFORMAZIONI GENERALI
- 2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
- 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
- 4. COSTI
- 5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
- **6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO**

NOTA INFORMATIVA

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
- D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- 1. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
- 2. PAGAMENTO DEI PREMI
- 3. COSTI
- 4. PRESTAZIONI
- 5. RIVALUTAZIONE
- 6. REGOLAMENTO DEL FONDO "REALE UNO"
- 7. RISCATTO
- 8. PRESTITI
- 9. OPZIONI DI CONTRATTO
- 10. INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A REALE MUTUA
- 11. INFORMATIVA CONTRATTUALE
- 12. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER I PAGAMENTI
- 13. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO
- 14. BENEFICIARI
- 15. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
- 16. CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
- 17. DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO
- 18. IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ
- 19. ONERI FISCALI
- 20. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
- 21. FORO COMPETENTE

GLOSSARIO

PROPOSTA

SCHEDA SINTETICA

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Società di assicurazione

Società Reale Mutua di Assicurazioni, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1.907 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 1.847 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è pari al 346,5% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (eligible own funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR).

1.c) Denominazione del contratto

CRESCITAREALE ZERODICIOTTO

1.d) Tipologia del contratto

Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili.

Le prestazioni del presente contratto sono garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi denominata REALE UNO.

Si precisa che il contratto può essere stipulato soltanto da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo (comprensivo degli Stati Membri dell'Unione Europea, di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e San Marino). In caso contrario, la polizza non può essere emessa.

1.e) Durata

Il Contraente, in relazione agli obiettivi perseguiti, sceglie la durata che può variare da un minimo di 5 a un massimo di 25 anni.

È possibile esercitare il diritto di riscatto **trascorso almeno 1 anno** dalla data di decorrenza.

1.f) Pagamento dei premi

Il contratto prevede il pagamento di un piano di **premi unici ricorrenti.**

Il Contraente ha facoltà di variare con le modalità indicate nelle Condizioni di assicurazione l'ammontare e la periodicità dei premi, nonché interrompere o riprendere i versamenti senza corrispondere gli arretrati.

Ai sensi dell'articolo 1924 del Codice Civile, il premio relativo al primo anno di durata del contratto è dovuto per intero indipendentemente dalla periodicità di versamento scelta.

Il primo premio deve essere versato dal Contraente alla sottoscrizione della Proposta o del contratto e gli altri alle successive ricorrenze in base alla periodicità di versamento scelta e con i limiti di premio di seguito specificati:

Periodicità del versamento	Importo premio minimo in euro	Importo premio massimo in euro	
semestrale	145,00	9.000,00	
annuale	290,00	18.000,00	

È possibile effettuare versamenti aggiuntivi, purché sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza e la durata residua del contratto non sia inferiore a 3 anni. In ogni caso la Compagnia si riserva in qualsiasi momento di sospendere tale facoltà.

Per ciascun versamento aggiuntivo l'importo minimo di premio è di 250,00 euro; in ciascun anno solare Il cumulo dei premi versati sul prodotto CRESCITA REALE ZERODICIOTTO (comprensivo dei premi ricorrenti e di eventuali versamenti aggiuntivi) non può essere superiore a 18.000,00 euro, indipendentemente dal numero di contratti sottoscritti con tale prodotto.

La data di decorrenza dei versamenti aggiuntivi coincide con la prima ricorrenza mensile del contratto successiva al versamento.

Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione separata REALE UNO ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può versare nell'arco temporale di un anno un cumulo di premi superiore a 4.000.000,00 di euro sulla gestione separata REALE UNO fermo restando gli importi minimi e massimi di premio previsti per ciascun prodotto collegato al medesimo fondo. Tale limite può essere successivamente modificato dalla Società.

Non è comunque possibile proseguire i pagamenti successivamente al decesso dell'Assicurato.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

CRESCITA REALE ZERODICIOTTO è un contratto di assicurazione sulla vita a premi unici ricorrenti.

Il prodotto soddisfa il bisogno di gestione del risparmio e può essere sottoscritto con l'obiettivo di accumulo finalizzato.

Il contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili prevede, a fronte dei premi versati dal Contraente, il pagamento ai Beneficiari designati del capitale iniziale, annualmente rivalutato.

Il prodotto ha la finalità di rendere possibile l'accumulo di un capitale per l'istruzione, il tempo libero, il futuro ingresso nel mondo del lavoro dei ragazzi minorenni. Non è possibile, dunque, sottoscrivere il contratto, nel caso in cui l'età dei Beneficiari sia maggiore di 17 anni.

Il capitale rivalutato, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali, verrà corrisposto alla scadenza contrattuale, se l'Assicurato sarà in vita a tale epoca, altrimenti, nel caso di sua premorienza, in seguito alla comunicazione di decesso.

Al fine di comprendere il meccanismo di partecipazione agli utili (rivalutazione), è utile consultare il **progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto** contenuto nella sezione E della Nota informativa.

La Società è tenuta a consegnare al Contraente il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Definizione	Descrizione della prestazione
Prestazione in caso di vita	In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente del capitale rivalutato, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.
Prestazione in caso di decesso	In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente del capitale rivalutato, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.

Il contratto prevede il consolidamento annuo delle prestazioni rivalutate, ovvero il capitale maturato non può essere inferiore al capitale rivalutato all'ultima ricorrenza anniversaria trascorsa, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.

Le rivalutazioni riconosciute annualmente si aggiungono alle prestazioni maturate e restano acquisite in via definitiva sul contratto, al netto di eventuali riscatti parziali, per cui il capitale rivalutato di anno in anno non può decrescere.

In caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi lordi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative e i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati rispettivamente dagli articoli 4 e 5 delle Condizioni di assicurazione.

4. COSTI

Reale Mutua, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo", che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'analoga operazione non gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Gestione separata: REALE UNO Tariffa 465B

Premio ricorrente: 1.500,00 euro

Sesso ed età: qualunque

Durata: 15 anni Tasso di rendimento degli attivi: 2,00% Premio ricorrente: 1.500,00 euro

Sesso ed età: qualunque

Durata: 20 anni Tasso di rendimento degli attivi: 2,00% Premio ricorrente: 1.500,00 euro

Sesso ed età: qualunque

Durata: 25 anni Tasso di rendimento degli attivi: 2,00%

Anno	СРМА
5	1,92%
10	1,42%
15	1,24%

Anno	СРМА	
5	1,92%	
10	1,42%	
15	1,24%	
20	1,14%	

Anno	СРМА		
5	1,92%		
10	1,42%		
15	1,24%		
20	1,14%		
25	1,08%		

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Le prestazioni rivalutabili del contratto CRESCITAREALE ZERODICIOTTO, sono collegate al rendimento della gestione separata, denominata REALE UNO.

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata REALE UNO negli ultimi 5 anni e il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei titoli di stato	Inflazione
2012	4,04%	3,19%	4,64%	2,97%
2013	3,74%	2,89%	3,35%	1,17%
2014	3,69%	2,84%	2,08%	0,21%
2015	3,14%	2,29%	1,19%	-0,17%
2016	2,87%	2,02%	0,91%	-0,09%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha il diritto di revocare la Proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

La Società Reale Mutua di Assicurazioni è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Il rappresentante legale

Dott. Luca Filippone

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2018

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1 Informazioni generali

- a) Società Reale Mutua di Assicurazioni forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).
- c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 fax: +39 0114 350 966;
 - Sito internet: www.realemutua.it
 - E-mail: buongiornoreale@realemutua.it
 - Posta elettronica certificata (PEC): realemutua@pec.realemutua.it
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2 Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il Contraente, in relazione agli obiettivi perseguiti, sceglie la durata che può variare da un minimo di 5 a un massimo di 25 anni.

Si precisa che il contratto potrà essere stipulato soltanto da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo (comprensivo degli Stati Membri dell'Unione Europea, di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e San Marino). In caso contrario, la polizza non potrà essere emessa.

Il contratto prevede le seguenti prestazioni:

- in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto Reale Mutua liquiderà ai Beneficiari, designati dal Contraente, il capitale rivalutato, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali;
- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del contratto Reale Mutua liquiderà ai Beneficiari designati dal Contraente il capitale rivalutato, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.

Nel caso in cui i Beneficiari non avessero ancora raggiunto la maggiore età, il pagamento sarà effettuato previa autorizzazione del giudice tutelare, che autorizzi il rappresentante legale a riscuotere la prestazione. Il prodotto ha la finalità di rendere possibile l'accumulo di un capitale per l'istruzione, il tempo libero, il futuro ingresso nel mondo del lavoro dei ragazzi minorenni.

Il contratto prevede il consolidamento annuo delle prestazioni rivalutate, ovvero il capitale maturato non può essere inferiore al capitale rivalutato all'ultima ricorrenza anniversaria trascorsa, riproporzionato in caso di eventuali riscatti parziali.

Le rivalutazioni riconosciute annualmente e aggiunte al capitale iniziale, importo ottenuto sottraendo i caricamenti dai premi versati, costituiscono il capitale rivalutato, che, come meglio specificato all'articolo 5 delle Condizioni di assicurazione, viene riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.

3 Premi

Il premio è determinato in base alle garanzie prestate e al loro ammontare.

Il contratto prevede il pagamento di un piano di **premi unici ricorrenti**.

Il Contraente ha facoltà di variare con le modalità indicate nelle Condizioni di assicurazione, l'ammontare e la periodicità dei premi, nonché interrompere o riprendere i versamenti senza corrispondere gli arretrati.

Ai sensi dell'articolo 1924 del Codice Civile, il premio relativo al primo anno di durata del contratto è dovuto per intero indipendentemente dalla periodicità di versamento scelta.

Il primo premio deve essere versato dal Contraente alla data di sottoscrizione della Proposta o del contratto e gli altri alle successive ricorrenze in base alla periodicità di versamento scelta e con i limiti di premio di seguito specificati:

Periodicità del versamento	Importo premio minimo in euro	Importo premio massimo in euro		
semestrale	145,00	9.000,00		
annuale	290,00	18.000,00		

È possibile effettuare versamenti aggiuntivi, purché sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza e la durata residua del contratto non sia inferiore a 3 anni. In ogni caso la Compagnia si riserva in qualsiasi momento di sospendere tale facoltà.

Per ciascun versamento aggiuntivo l'importo minimo di premio è di 250,00 euro; in ciascun anno solare Il cumulo dei premi versati sul prodotto CRESCITA REALE ZERODICIOTTO (comprensivo dei premi ricorrenti e di eventuali versamenti aggiuntivi) non può essere superiore a 18.000,00 euro, indipendentemente dal numero di contratti sottoscritti con tale prodotto.

La data di decorrenza dei versamenti aggiuntivi coincide con la prima ricorrenza mensile del contratto successiva al versamento.

Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione separata REALE UNO ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può versare nell'arco temporale di un anno un cumulo di premi superiore a 4.000.000,00 di euro sulla gestione separata REALE UNO fermo restando gli importi minimi e massimi di premio previsti per ciascun prodotto collegato al medesimo fondo. Tale limite può essere successivamente modificato dalla Società.

Non è comunque possibile proseguire i pagamenti successivamente al decesso dell'Assicurato.

Il versamento dei premi potrà essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato a Reale Mutua e con clausola di non trasferibilità, con bollettino di conto corrente postale, con bonifico bancario o postale, con bancomat o carta di credito.

Si precisa che, nel caso in cui il Contraente effettui il pagamento con oltre 10 giorni di ritardo rispetto alla decorrenza del contratto o alle successive ricorrenze previste per il pagamento dei premi successivi al primo, la rivalutazione del capitale corrispondente verrà calcolata tenendo conto del numero dei mesi interamente trascorsi dall'effettiva data di versamento.

4 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto il capitale maturato alla ricorrenza anniversaria precedente, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali, viene rivalutato in base al rendimento del fondo REALE UNO diminuito della commissione di rivalutazione annua dello 0,85%.

Il tasso di rendimento del fondo REALE UNO è determinato annualmente su un periodo di osservazione di dodici mesi che va dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. Tale tasso è utilizzato per il calcolo della rivalutazione annuale delle polizze con ricorrenza anniversaria nell'anno solare seguente al termine del periodo di osservazione.

Ad esempio: il tasso di rendimento del fondo per calcolare la rivalutazione annuale di una polizza con ricorrenza nel 2017 è determinato sul periodo di osservazione che va dal 1° novembre 2015 al 31 ottobre 2016.

Consultare la sezione Quotazioni Vita riportata sul sito internet www.realemutua.it per conoscere il valore del tasso di rendimento determinato per anno di ricorrenza anniversaria.

L'ultima rivalutazione verrà riconosciuta alla ricorrenza anniversaria coincidente con la scadenza contrattuale. Il contratto prevede il consolidamento annuo delle prestazioni rivalutate, ovvero il capitale maturato non può essere inferiore al capitale rivalutato all'ultima ricorrenza anniversaria trascorsa, riproporzionato in caso di eventuali riscatti parziali.

Le rivalutazioni riconosciute annualmente si aggiungono alle prestazioni maturate e restano acquisite in via definitiva sul contratto, al netto di eventuali riscatti parziali, come dettagliatamente illustrato nella successiva sezione E, per cui il capitale rivalutato di anno in anno non può decrescere.

Casi particolari di rivalutazione

- Prima rivalutazione dei versamenti con periodicità sub-annuale o dei versamenti aggiuntivi: per tutti i pagamenti che decorrono da una data non coincidente con le ricorrenze anniversarie, il rendimento attribuito alla prima successiva ricorrenza anniversaria del contratto sarà calcolato tenendo conto del numero dei mesi interamente trascorsi dall'effettiva data di versamento.
- Prima rivalutazione dei versamenti effettuati con ritardo: per tutti i pagamenti che avvengono oltre i 10 giorni consentiti (come precisato al precedente articolo 3), il rendimento attribuito alla prima successiva ricorrenza anniversaria del contratto sarà calcolato tenendo conto del numero di mesi interamente trascorsi dalla data di versamento.

Al fine di comprendere il meccanismo di partecipazione agli utili (rivalutazione), è utile consultare il **progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riscatto** contenuto nella successiva sezione E.

La Società è tenuta a consegnare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è stato concluso.

C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

- 5 Costi
- 5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
- 5.1.1 Costi gravanti sui premi e sui versamenti aggiuntivi

Caricamento per spese di emissione del contratto	10,00 euro
Caricamento per spese di emissione per versamenti successivi e aggiuntivi	0,50 euro
Caricamento proporzionale al premio (compresi i versamenti aggiuntivi)	3,00% del premio netto

Il premio netto si ottiene sottraendo il caricamento per spese di emissione dal premio versato.

Il capitale iniziale è pari alla differenza tra il premio netto e il caricamento proporzionale al premio.

5.1.2 Costi per riscatto

Il riscatto, totale o parziale, è possibile trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza.

Il costo di riscatto totale si ottiene moltiplicando la percentuale riportata nella tabella seguente per il capitale rivalutato, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali, come meglio specificato all'articolo 7 delle Condizioni di assicurazione

Anni trascorsi dalla	% costo		
decorrenza del contratto	di riscatto		
1	3,00%		
2	2,25%		
3	1,50%		
4	0,75%		
5 o più	0,00%		

Il riscatto parziale non prevede l'applicazione di alcun costo.

5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Dal rendimento realizzato dal fondo REALE UNO vengono trattenuti dalla Società i seguenti costi:

Commissione di rivalutazione annua	0,85% del capitale rivalutato
------------------------------------	-------------------------------

La commissione di rivalutazione annua viene trattenuta dal rendimento certificato del fondo.

La quota parte percepita dai distributori, con riferimento all'intero flusso commissionale previsto dal contratto, è pari al 28,34% (con riferimento ad un premio ricorrente di 1.500,00 euro e una durata contrattuale di 25 anni).

6 Sconti

Non sono previsti sconti.

7 Regime fiscale

in vigore alla redazione del presente Fascicolo informativo

A) Regime fiscale dei premi

Benefici fiscali

I premi non sono detraibili ai fini Irpef.

Imposta sui premi

Non è prevista l'applicazione di alcuna imposta sui premi, qualora il contraente sia residente in Italia. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell'Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto alla Compagnia. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

B) Regime fiscale delle prestazioni

Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti assicurativi in caso di riscatto, decesso o di permanenza in vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto sono **soggette a imposta sostitutiva**, ai sensi dell'art. 26-ter, D.p.r. 600/1973, sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati.

La tassazione dei rendimenti è ridotta in funzione della quota di tali proventi riferibili a titoli pubblici ed equivalenti, individuata determinando la quota della gestione separata, nel quale è inserito il contratto, investita in tale categoria di titoli. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto, sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione del fondo nel quale è inserito il contratto, o, in mancanza, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato.

Nel caso in cui il Beneficiario percepisca la prestazione nell'esercizio di un'attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata.

A tali fini, per i beneficiari persone fisiche o enti non commerciali percettori della prestazione nell'ambito della propria attività commerciale, è necessaria la produzione di una dichiarazione riguardo la sussistenza di tale circostanza.

C) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

Gli importi relativi a tutte le liquidazioni si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

Gli importi maturati si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

D) Normative FATCA e CRS

A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che Reale Mutua identifichi i Contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica tramite l' Agenzia delle Entrate italiana all'autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service).

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza, ma anche durante tutta la vita del contratto, principalmente mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di autocertificazione da parte del Contraente persona fisica/persona giuridica. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, Reale Mutua si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all'interessato.

La Società si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza (nuovi indizi di americanità o variazione di residenza come indicato nell'art. 10 delle condizioni di assicurazione).

La legge di ratifica della normativa FATCA (legge n. 95 del 7 luglio 2015) contiene uno specifico rimando agli adempimenti previsti dalla **normativa CRS** (Common Reporting Standard), sancendo l'obbligo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale dei soggetti non residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8 Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'articolo 16 delle Condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

9 Sospensione e ripresa del pagamento dei premi

In caso di interruzione del pagamento dei premi durante il primo anno (se cioè non è stato completato il versamento della prima annualità), è consentita la ripresa del pagamento delle rate rimanenti per completare la prima annualità, entro sei mesi dalla scadenza della prima ricorrenza annuale.

Trascorsa la prima annualità, il Contraente può sospendere i versamenti in qualsiasi momento, senza alcuna penalizzazione e riprenderli, senza versare gli arretrati, compatibilmente con la periodicità di pagamento in vigore al momento dell'interruzione.

10 Riscatto e riduzione

Il contratto, **su richiesta** del Contraente, può essere riscattato totalmente o parzialmente **quando sia trascorso almeno 1 anno** dalla data di decorrenza con le modalità riportate nelle Condizioni di assicurazione e con i costi espressi al precedente articolo 5.1.2.

Il riscatto parziale lascia in vigore il contratto con il capitale residuo (come descritto all'articolo 7 delle Condizioni di assicurazione) e il suo valore viene determinato con gli stessi criteri stabiliti per quello totale.

È possibile effettuare i riscatti parziali **per importi non inferiori a 250,00 euro. Non sono ammessi riscatti parziali** che lascino il contratto in vigore con un valore di riscatto inferiore a 500,00 euro.

Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione separata REALE UNO, ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può effettuare nell'arco temporale di un anno, riscatti parziali o totali per un importo superiore a 4.500.000,00 di euro sul presente contratto o su altri collegati alla gestione separata REALE UNO. Tale limite può essere successivamente modificato dalla Società.

La riduzione, intesa come diminuzione delle prestazioni assicurate conseguentemente alla scelta operata dal Contraente di sospendere il versamento dei premi, non è prevista.

Per una quantificazione del valore di riscatto è possibile consultare l'Area Riservata su www.realemutua.it, rivolgersi in agenzia oppure contattare il Servizio «Buongiorno Reale»:

Indirizzo: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino

Numero Verde: 800.320.320 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20)

Fax: 011.742.54.20

E-mail: buongiornoreale@realemutua.it

Si rinvia al progetto esemplificativo rappresentato nella sezione E per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto; i valori puntuali relativi al contratto saranno contenuti nel progetto personalizzato.

11 Revoca della Proposta

Prima della conclusione del contratto, il Contraente può **revocare la Proposta, inviando una raccomandata** a Reale Mutua e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di revoca, l'intero ammontare del premio eventualmente versato.

12 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto, entro 30 giorni dalla data di decorrenza, inviando una raccomandata a Reale Mutua. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto del caricamento per spese di emissione del contratto effettivamente sostenute indicate al precedente articolo 5.1.1.

13 Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termine di prescrizione

Si rinvia all'articolo 12 delle Condizioni di assicurazione nel quale viene indicata la documentazione che il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società.

Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari. Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Alla scadenza del contratto, se ancora in vigore, anche in assenza di specifica richiesta, Reale Mutua invia all'agenzia competente il mandato di pagamento per la liquidazione della prestazione prevista.

Qualora una delle parti del presente contratto intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali dovrà preliminarmente esperire la procedura di mediazione obbligatoria.

Ogni pagamento viene effettuato tramite la competente agenzia, nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa.

14 Legge applicabile al contratto

Al contratto che sarà sottoscritto si applica la Legge italiana.

15 Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ogni documento allegato e le comunicazioni in corso di contratto vengono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

16 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" — Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiornoreale@realemutua.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it;

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.realemutua.it.

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:

Commissione di Garanzia

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

17 Informativa in corso di contratto

Reale Mutua si impegna a trasmettere entro 60 giorni dalla ricorrenza anniversaria del contratto l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.

Informiamo che su www.realemutua.it è disponibile un' Area Riservata che le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

18 Conflitto di interessi

La Società dispone di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo. Tramite le funzioni preposte, effettua un'attività di monitoraggio sulla presenza di situazioni e/o operazioni in conflitto di interesse.

In particolare la Società ha predisposto che vengano mappate dette tipologie di conflitto di interesse in relazione sia all'offerta dei prodotti alla clientela sia all'esecuzione dei contratti con riferimento alla gestione finanziaria degli attivi a cui sono legate le prestazioni.

Qualora non sia possibile evitare situazioni in cui la Società abbia in via diretta o indiretta un conflitto di interesse, la Società ha previsto l'adozione di idonee misure organizzative volte a evitare e, se non possibile, a limitare tali conflitti operando in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai contraenti e nell'ottica di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base a una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) <u>un'ipotesi</u> di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 2,00%.

I valori sviluppati in base <u>al tasso minimo garantito</u> rappresentano le prestazioni certe che <u>la Società è tenuta</u> <u>a corrispondere</u>, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

I) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Tariffa 465B

- Tasso di rendimento annuo minimo garantito riconosciuto annualmente: 0,00%

- Durata:25 anni

- Età e sesso dell'Assicurato: ininfluenti

- Frequenza di versamento: annuale

			Capitale	Valore di	Sospensione	del pagamen	to dei premi
Anni trascorsi	Premio versato	Cumulo dei premi versati	assicurato alla fine dell'anno	riscatto alla fine dell'anno	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Capitale assicurato alla scadenza	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	1.500,00	1.500,00	1.445,30	1.401,94	-	1	-
2	1.500,00	3.000,00	2.899,82	2.834,57	1.445,30	1.412,78	1.445,30
3	1.500,00	4.500,00	4.354,34	4.289,02	2.899,82	2.856,32	2.899,82
4	1.500,00	6.000,00	5.808,86	5.765,29	4.354,34	4.321,68	4.354,34
5	1.500,00	7.500,00	7.263,38	7.263,38	5.808,86	5.808,86	5.808,86
6	1.500,00	9.000,00	8.717,90	8.717,90	7.263,38	7.263,38	7.263,38
7	1.500,00	10.500,00	10.172,42	10.172,42	8.717,90	8.717,90	8.717,90
8	1.500,00	12.000,00	11.626,94	11.626,94	10.172,42	10.172,42	10.172,42
9	1.500,00	13.500,00	13.081,46	13.081,46	11.626,94	11.626,94	11.626,94
10	1.500,00	15.000,00	14.535,98	14.535,98	13.081,46	13.081,46	13.081,46
15	1.500,00	22.500,00	21.808,58	21.808,58	20.354,06	20.354,06	20.354,06
20	1.500,00	30.000,00	29.081,18	29.081,18	27.626,66	27.626,66	27.626,66
Scadenza	1.500,00	37.500,00	36.353,78	-	-	-	-

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica, come indicato al precedente articolo 5.1.2. Come si evince dalla tabella, <u>il recupero dei premi versati non potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito.</u>

II) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO Tariffa 465B

- Tasso di rendimento finanziario:2,00%

- Durata:25 anni

- Età e sesso dell'Assicurato: ininfluenti

- Commissione di rivalutazione annua: 0,85%

- Tasso di rendimento retrocesso: 1,15%

- Frequenza di versamento: annuale

Il tasso del 2% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzino effettivamente.

		Capitale	Valore di	Sospensione del pagamento dei premi			
Anni trascorsi	Premio versato	Cumulo dei premi versati	assicurato alla fine dell'anno	riscatto alla fine dell'anno	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Capitale assicurato alla scadenza	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	1.500,00	1.500,00	1.461,92	1.418,06	-	-	-
2	1.500,00	3.000,00	2.949,98	2.883,60	1.461,92	1.923,56	1.429,03
3	1.500,00	4.500,00	4.455,15	4.388,32	2.949,98	3.837,38	2.905,73
4	1.500,00	6.000,00	5.977,63	5.932,79	4.455,15	5.729,44	4.421,74
5	1.500,00	7.500,00	7.517,63	7.517,62	5.977,63	7.599,98	5.977,63
6	1.500,00	9.000,00	9.075,33	9.075,33	7.517,63	9.449,28	7.517,63
7	1.500,00	10.500,00	10.650,96	10.650,95	9.075,33	11.277,54	9.075,33
8	1.500,00	12.000,00	12.244,71	12.244,70	10.650,96	13.085,03	10.650,96
9	1.500,00	13.500,00	13.856,78	13.856,77	12.244,71	14.871,97	12.244,71
10	1.500,00	15.000,00	15.487,40	15.487,39	13.856,78	16.638,59	13.856,78
15	1.500,00	22.500,00	23.926,08	23.926,07	22.199,53	25.174,95	22.199,53
20	1.500,00	30.000,00	32.861,28	32.861,28	31.033,13	33.236,93	31.033,13
Scadenza	1.500,00	37.500,00	42.322,25	-	-	-	-

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

La Società Reale Mutua di Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il rappresentante legale

Dott. Luca Filippone

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2018

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

CRESCITAREALE ZERODICIOTTO è un prodotto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili; i rendimenti sono legati alla gestione separata REALE UNO.

Il prodotto soddisfa il bisogno di gestione del risparmio e può essere sottoscritto con l'obiettivo di accumulo finalizzato.

L'età dell'Assicurato alla decorrenza del contratto deve essere **almeno pari a 18 anni**, mentre l'età massima a scadenza **non superiore a 100 anni**.

L'**età dei Beneficiari** designati dal Contraente **non deve essere superiore a 17 anni** alla data di decorrenza.

Il Contraente, in relazione agli obiettivi perseguiti, sceglie la durata che può variare da un minimo di 5 a un massimo di 25 anni.

2. PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio è determinato in base alle garanzie prestate e al loro ammontare.

Il contratto prevede il pagamento di un piano di premi unici ricorrenti.

Il Contraente ha facoltà di variare con le modalità indicate al successivo articolo 2.1, l'ammontare e la periodicità dei premi, nonché interrompere o riprendere i versamenti senza corrispondere gli arretrati.

Ai sensi dell'articolo 1924 del Codice Civile, il premio relativo al primo anno di durata del contratto è dovuto per intero indipendentemente dalla periodicità di versamento scelta.

In caso di mancato completamento della prima annualità entro sei mesi dalla scadenza della prima ricorrenza annuale, il contratto si risolve e i premi versati restano acquisiti dalla Compagnia.

Non è comunque possibile proseguire i pagamenti successivamente al decesso dell'Assicurato.

Il primo premio deve essere versato dal Contraente alla data di sottoscrizione della Proposta o del contratto e gli altri alle successive ricorrenze in base alla periodicità di versamento scelta e con i limiti di premio di seguito specificati:

Periodicità del versamento	Importo premio minimo in euro	Importo premio massimo in euro
semestrale	145,00	9.000,00
annuale	290,00	18.000,00

È possibile effettuare versamenti aggiuntivi, purché sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza e la durata residua del contratto non sia inferiore a 3 anni. In ogni caso la Compagnia si riserva in qualsiasi momento di sospendere tale facoltà.

Per ciascun versamento aggiuntivo l'importo minimo di premio è di 250,00 euro; in ciascun anno solare Il cumulo dei premi versati sul prodotto CRESCITA REALE ZERODICIOTTO (comprensivo dei premi ricorrenti e di eventuali versamenti aggiuntivi) non può essere superiore a 18.000,00 euro, indipendentemente dal numero di contratti sottoscritti con tale prodotto.

La data di decorrenza dei versamenti aggiuntivi coincide con la prima ricorrenza mensile del contratto successiva al versamento.

Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione separata REALE UNO ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può versare nell'arco

temporale di un anno un cumulo di premi superiore a 4.000.000,00 di euro sulla gestione separata REALE UNO fermo restando gli importi minimi e massimi di premio previsti per ciascun prodotto collegato al medesimo fondo. Tale limite può essere successivamente modificato dalla Società.

Il versamento dei premi potrà essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato a Reale Mutua e con clausola di non trasferibilità, con bollettino di conto corrente postale, con bonifico bancario o postale, con bancomat o carta di credito.

Si precisa che, nel caso in cui il Contraente effettui il pagamento con oltre 10 giorni di ritardo rispetto alla decorrenza del contratto o alle successive ricorrenze previste per il pagamento dei premi successivi al primo, la rivalutazione del capitale corrispondente verrà calcolata tenendo conto del numero dei mesi interamente trascorsi dall'effettiva data di versamento.

2.1 Flessibilità di versamento dei premi ricorrenti

Il Contraente può richiedere le seguenti variazioni riguardanti i versamenti successivi al primo.

• Variazione di importo:

in qualsiasi momento può essere variato l'importo del premio su base annua, sia in aumento sia in diminuzione; dovranno, comunque, essere rispettati i limiti sopra riportati.

La variazione avrà effetto almeno 2 mesi dopo la data di richiesta, compatibilmente con la periodicità dei versamenti.

• Variazione di periodicità:

in qualsiasi momento può essere variata la periodicità dei versamenti a scelta tra **semestrale o annuale.** La variazione avrà effetto almeno 2 mesi dopo la data di richiesta, compatibilmente con la periodicità dei versamenti.

• Ritardato versamento dei premi:

nel caso in cui il Contraente effettui il pagamento con oltre 10 giorni di ritardo rispetto alla decorrenza del contratto o alle successive ricorrenze previste per il pagamento dei premi successivi al primo, la rivalutazione del capitale corrispondente verrà calcolata tenendo conto del numero dei mesi interamente trascorsi dall'effettiva data di versamento.

Non è comunque possibile proseguire i pagamenti successivamente al decesso dell'Assicurato.

2.2 Sospensione del pagamento dei premi

Il Contraente può sospendere i versamenti in qualsiasi momento, senza alcun costo. In questo caso il capitale maturato relativo a ciascun premio viene rivalutato come esplicitato al successivo articolo 5.

Ai sensi dell'articolo 1924 del Codice Civile, il premio relativo al primo anno di durata del contratto è dovuto per intero indipendentemente dalla periodicità di versamento scelta.

2.3 Ripresa del pagamento dei premi

In caso di interruzione del pagamento dei premi durante il primo anno (se cioè non è stato completato il versamento della prima annualità), è consentita la ripresa del pagamento delle rate rimanenti per completare la prima annualità, entro sei mesi dalla scadenza della prima ricorrenza annuale.

Trascorsa la prima annualità, il Contraente può sospendere i versamenti in qualsiasi momento, senza alcun costo e riprenderli, senza versare gli arretrati, compatibilmente con la periodicità di pagamento in vigore al momento dell'interruzione.

3. COSTI

Di seguito vengono elencati i costi prelevati dal/i premi/o versati/o, dai rendimenti della gestione separata a cui è legato il contratto, dagli importi liquidati in caso di riscatto.

3.1. Costi sui premi e sui versamenti aggiuntivi

Caricamento per spese di emissione del contratto	10,00 euro
Caricamento per spese di emissione per versamenti successivi e aggiuntivi	0,50 euro
Caricamento proporzionale al premio (compresi i versamenti aggiuntivi)	3,00% del premio netto

Il premio netto si ottiene sottraendo il caricamento per spese di emissione dal premio versato.

Il capitale iniziale è pari alla differenza tra il premio netto e il caricamento proporzionale al premio.

3.2. Costi prelevati dal rendimento della gestione separata

Dal rendimento realizzato dal fondo REALE UNO vengono trattenuti dalla Società i seguenti costi:

Commissione di rivalutazione annua 0,	0,85% del capitale rivalutato
---------------------------------------	-------------------------------

La commissione di rivalutazione annua viene trattenuta dal rendimento certificato del fondo.

3.3. Costi per riscatto

Nel caso di riscatto totale, il costo di riscatto si ottiene moltiplicando la percentuale riportata nella tabella seguente per il capitale rivalutato, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali, come meglio specificato al successivo articolo 7.

Anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto	% costo di riscatto
1	3,00%
2	2,25%
3	1,50%
4	0,75%
5 o più	0,00%

Il riscatto parziale non prevede l'applicazione di alcun costo.

4. PRESTAZIONI

Il contratto prevede le seguenti prestazioni:

- in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto Reale Mutua liquiderà ai Beneficiari, designati dal Contraente, il capitale rivalutato, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali;
- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del contratto Reale Mutua liquiderà ai Beneficiari designati dal Contraente il capitale rivalutato, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.

Nel caso in cui i Beneficiari non avessero ancora raggiunto la maggiore età, il pagamento sarà effettuato previa autorizzazione del giudice tutelare, che autorizzi il rappresentante legale a riscuotere la prestazione.

Il prodotto ha la finalità di rendere possibile l'accumulo di un capitale per l'istruzione, il tempo libero, il futuro ingresso nel mondo del lavoro dei ragazzi minorenni.

Il contratto prevede il consolidamento annuo delle prestazioni rivalutate, ovvero il capitale maturato non può essere inferiore al capitale rivalutato all'ultima ricorrenza anniversaria trascorsa, riproporzionato in caso di eventuali riscatti parziali.

Le rivalutazioni riconosciute annualmente e aggiunte al capitale iniziale, importo ottenuto sottraendo i caricamenti dai premi versati, costituiscono il capitale rivalutato, che, come meglio specificato al successivo articolo 5, viene riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.

5. RIVALUTAZIONE

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto il capitale maturato alla ricorrenza anniversaria precedente, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali, viene rivalutato in base al rendimento del fondo REALE UNO diminuito della commissione di rivalutazione annua dello 0,85%.

Il tasso di rendimento del fondo REALE UNO è determinato annualmente su un periodo di osservazione di dodici mesi che va dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. Tale tasso è utilizzato per il calcolo della rivalutazione annuale delle polizze con ricorrenza anniversaria nell'anno solare seguente al termine del periodo di osservazione.

Ad esempio: il tasso di rendimento del fondo per calcolare la rivalutazione annuale di una polizza con ricorrenza nel 2017 è determinato sul periodo di osservazione che va dal 1° novembre 2015 al 31 ottobre 2016.

Consultare la sezione Quotazioni Vita riportata sul sito internet www.realemutua.it per conoscere il valore del tasso di rendimento determinato per anno di ricorrenza anniversaria.

La rivalutazione del capitale maturato, relativo a ciascun versamento, si ottiene moltiplicando i tre seguenti fattori:

- il capitale rivalutato alla ricorrenza anniversaria precedente (alla prima ricorrenza anniversaria l'importo da rivalutare è pari al capitale iniziale)
- il rendimento annuo determinato
- il rapporto tra il numero di mesi interamente trascorsi dalla precedente ricorrenza anniversaria e 12 (numero mesi di un anno)

Il capitale rivalutato viene riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.

L'importo così determinato viene utilizzato per il calcolo del capitale caso morte, del capitale a scadenza e del valore di riscatto.

Il contratto prevede il consolidamento annuo delle prestazioni rivalutate, ovvero il capitale maturato non può essere inferiore al capitale rivalutato all'ultima ricorrenza anniversaria trascorsa, riproporzionato in caso di eventuali riscatti parziali.

Le rivalutazioni riconosciute annualmente si aggiungono alle prestazioni maturate e restano acquisite in via definitiva sul contratto, al netto di eventuali riscatti parziali, per cui il capitale rivalutato di anno in anno non può decrescere.

L'ultima rivalutazione verrà riconosciuta alla ricorrenza anniversaria coincidente con la scadenza contrattuale. Alla scadenza viene liquidato ai Beneficiari un importo pari al capitale rivalutato, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.

Casi particolari di rivalutazione

- Prima rivalutazione dei versamenti con periodicità sub-annuale o dei versamenti aggiuntivi o di eventuali versamenti relativi a premi arretrati: per tutti i pagamenti che decorrono da una data non coincidente con le ricorrenze anniversarie, il rendimento attribuito alla prima successiva ricorrenza anniversaria del contratto sarà calcolato tenendo conto del numero di mesi interamente trascorsi dall'effettiva data di versamento.
- **Prima rivalutazione dei versamenti effettuati con ritardo**: per tutti i pagamenti che avvengono oltre i 10 giorni di ritardo consentiti (come precisato al precedente articolo 2.1), il rendimento attribuito alla prima successiva ricorrenza anniversaria del contratto sarà calcolato tenendo conto del **numero di mesi interamente trascorsi dalla data di versamento**.

6. REGOLAMENTO DEL FONDO "REALE UNO"

I) Costituzione e denominazione del Fondo

A fronte degli impegni assunti da Società Reale Mutua di Assicurazioni con i contratti a prestazioni rivalutabili, viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da quella delle altre attività di Società Reale Mutua di Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome "REALE UNO" (di seguito "Fondo").

La valuta di denominazione del Fondo è l'euro.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti la cui rivalutazione è legata al rendimento del Fondo.

La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dal Regolamento n° 38 del 3 giugno 2011 emesso dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

II) Verifica contabile del Fondo

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo previsto dalla normativa vigente, la quale, in particolare, attesta la corretta consistenza e la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla gestione all'inizio e al termine del periodo, la corretta determinazione del rendimento del Fondo, quale descritto al seguente punto IV) e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività rispetto agli impegni assunti da Società Reale Mutua di Assicurazioni sulla base delle riserve matematiche.

III) Obiettivi e politiche di investimento

La finalità della gestione risponde alle esigenze di un soggetto con bassa propensione al rischio. Società Reale Mutua di Assicurazioni privilegia gli investimenti volti a favorire la crescita e la conservazione nel tempo del capitale investito, nonché l'adeguata diversificazione degli attivi e dei relativi emittenti nell'ottica di contenimento dei rischi. Le risorse del Fondo sono investite esclusivamente nelle categorie di attività ammissibili alla copertura delle riserve matematiche previste dalla normativa vigente. Si privilegiano gli investimenti i cui emittenti sono Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, con merito di credito coerente con le finalità della gestione.

La composizione degli investimenti è orientata verso obbligazioni e altri titoli a reddito fisso in misura superiore al 50% del portafoglio complessivo, suddivisi tra obbligazioni governative, sovranazionali e societarie (c.d. **corporate**). Inoltre, per la diversificazione degli attivi e per una maggiore redditività del portafoglio, gli investimenti possono essere rappresentati da:

titoli di capitale nel limite del 20% del portafoglio complessivo;

• altre attività patrimoniali nel limite del 30% del portafoglio complessivo. Tali attivi sono rappresentati prevalentemente da quote di OICR ("organismi di investimento collettivo del risparmio") e liquidità o altri strumenti del mercato monetario.

Società Reale Mutua di Assicurazioni può investire in strumenti finanziari derivati o in OICR che ne fanno uso, nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterare il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire a una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurne la rischiosità.

Gli investimenti possono anche essere effettuati in attività finanziarie non denominate in euro e potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in:

- strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente consentisse l'utilizzo;
- parti di OICR o altri strumenti finanziari emessi dalle controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25 (operazioni infragruppo) nel limite del 10% del portafoglio complessivo, assicurando comunque la tutela del Contraente da possibili situazioni di conflitto d'interesse.

IV) Determinazione del rendimento

Il periodo di osservazione, inteso come esercizio amministrativo del Fondo, per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Il tasso medio di rendimento del Fondo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza del suddetto periodo alla giacenza media delle attività del Fondo stesso.

Il "risultato finanziario" del Fondo è pari ai proventi finanziari di competenza (compresi gli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili e le perdite di realizzo) al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese unicamente consentite:

a) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione;

b) spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Società Reale Mutua di Assicurazioni in virtù di eventuali accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà di Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Per "giacenza media" del Fondo si intende la somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività del Fondo.

La giacenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

V) Modifiche al regolamento

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva di apportare al regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente o a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal ultimo caso, di quelle meno favorevoli per il Contraente.

VI) Fusione o incorporazione con altri Fondi

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva in futuro la possibilità di effettuare la fusione o incorporazione del Fondo con un'altra gestione separata solo qualora detta operazione persegua l'interesse degli aderenti coinvolti e non comporti oneri o spese per gli stessi.

Le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione o incorporazione dovranno essere similari e le politiche di investimento omogenee. Società Reale Mutua di Assicurazioni provvederà ad inviare a ciascun Contraente, nei termini previsti dalla normativa vigente, una comunicazione relativa all'operazione in oggetto che illustrerà le

motivazioni e le conseguenze, anche in termini economici, e la data di effetto della stessa, oltre che la composizione sintetica delle gestioni separate interessate all'operazione.

7. RISCATTO

Il contratto, su richiesta del Contraente, può essere riscattato totalmente o parzialmente trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza.

La rivalutazione del capitale tiene conto dei mesi interamente trascorsi dall'ultima ricorrenza anniversaria alla data di richiesta del riscatto.

Il valore di riscatto totale si ottiene moltiplicando la percentuale, riportata nella tabella seguente, per il capitale rivalutato, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.

Anni trascorsi dalla	% capitale
decorrenza del contratto	rivalutato
1	97,00%
2	97,75%
3	98,50%
4	99,25%
5 o più	100,00%

Il riscatto parziale non prevede l'applicazione di alcun costo.

L'importo liquidato in seguito a richiesta di riscatto parziale rappresenta una parte del valore di riscatto totale ed è uguale a quello richiesto dal Contraente al netto di eventuali oneri fiscali, tenendo conto dei vincoli sotto descritti. I riscatti parziali lasciano in vigore il contratto per il **capitale residuo** pari alla differenza tra il capitale rivalutato e l'importo richiesto dal Contraente.

È possibile effettuare i riscatti parziali per **importi non inferiori a 250,00 euro. Non sono ammessi riscatti parziali** che lascino il contratto in vigore con un valore di riscatto inferiore a 500,00 euro.

Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione separata REALE UNO, ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può effettuare nell'arco temporale di un anno, riscatti parziali o totali per un importo superiore a 4.500.000,00 di euro sul presente contratto o su altri collegati alla gestione separata REALE UNO. Tale limite può essere successivamente modificato dalla Società.

Con il riscatto totale si determina l'immediato scioglimento del contratto.

8. PRESTITI

Non sono consentiti prestiti.

9. OPZIONI DI CONTRATTO

Non sono previste opzioni di contratto.

10. INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A REALE MUTUA

Comunicazioni di revoca e recesso

Le comunicazioni di revoca della Proposta, di recesso dal contratto, **devono essere inviate** dal Contraente alla Direzione Welfare di Reale Mutua **a mezzo raccomandata**.

Comunicazioni in corso di contratto

Per l'inoltro delle richieste, di variazione della designazione dei Beneficiari, di comunicazione di decesso dell'Assicurato, il Contraente o i Beneficiari (nei casi di accettazione del beneficio o di decesso dell'Assicurato quando coincide con il Contraente) possono rivolgersi all'agenzia competente; la data di riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata alla Direzione Welfare di Reale Mutua e, in questo caso, la data cui far riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua.

Comunicazioni di variazione della residenza

Nel caso in cui il Contraente, nel corso della durata del contratto, trasferisca la propria residenza in qualunque altro Stato, è obbligato a comunicarlo a Reale Mutua a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. Si ricorda che il trasferimento di residenza potrebbe comportare un ulteriore onere al Contraente, se previsto dall'Autorità dello Stato estero della nuova residenza. Qualora il Contraente ometta di comunicare tale variazione, la Società potrà richiedere allo stesso il pagamento di un importo pari a quello che Reale Mutua abbia eventualmente versato all'Autorità dello Stato estero.

Il Contraente si obbliga altresì a comunicare alla Società il trasferimento del proprio domicilio, se persona fisica, o della sede o stabilimento cui sono addette le persone assicurate, se persona giuridica, in Stato diverso da quello indicato al momento della stipula della polizza.

11. INFORMATIVA CONTRATTUALE

Reale Mutua si impegna a trasmettere entro 60 giorni dalla ricorrenza anniversaria del contratto l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto e valore della prestazione rivalutata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato e un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- valore della prestazione rivalutata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario certificato della gestione, come specificato al precedente articolo 6, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Società, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

12. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER I PAGAMENTI

Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, affinché Reale Mutua possa procedere al pagamento, **dovranno essere consegnati i documenti necessari** a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto.

Vengono di seguito elencati **i documenti richiesti** per ogni ipotesi di liquidazione.

Riscatto

- Richiesta sottoscritta dal Contraente;
- Modulo di autocertificazione FATCA CRS compilato e sottoscritto.

Decesso

- Certificato anagrafico di morte dell'Assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita;
- verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale dell'Assicurato;
- atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal quale risulti:
 - se l'Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;
 - chi siano gli eredi legittimi dell'Assicurato al momento della comunicazione del decesso, in caso di Beneficiari designati in modo generico;
- dati anagrafici dei Beneficiari (copia della carta d'identità e del codice fiscale);
- nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione.

Scadenza

- Certificato di esistenza in vita dell'Assicurato soltanto nel caso in cui i Beneficiari siano diversi dall'Assicurato stesso;
- Modulo di autocertificazione FATCA-CRS compilato e sottoscritto.

Ricordiamo che, per ogni liquidazione, è necessario disporre, relativamente ai Beneficiari del pagamento, di:

- documento d'identità valido;
- codice fiscale;
- indirizzo completo.

Nel caso di contratti gravati da vincoli o pegni, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari.

Decorso tale termine e, a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato tramite la competente agenzia, nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

13. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

14. BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può, in qualsiasi momento, revocarli o modificarli rivolgendosi all'agenzia competente o **tramite raccomandata a Reale Mutua o per testamento**.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dagli eredi, dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento assicurato, i Beneficiari abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Reale Mutua, di volersi avvalere del beneficio;
- dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Reale Mutua, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio (clausola di beneficio accettato). In questi casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

15. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le prestazioni corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.

16. CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il Contraente deve:

- compilare e firmare il Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto;
- compilare e firmare il Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela, nei casi previsti dalla normativa in vigore;
- compilare e firmare il modulo di autocertificazione FATCA-CRS;
- compilare e firmare la Proposta fornendo i propri dati anagrafici e quelli dell'Assicurato, designando i Beneficiari e indicando l'ammontare del premio che vuole versare;
- sottoscrivere il contratto;
- · versare il premio.

Il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza è sottoscritta dal Contraente e da Reale Mutua.

La decorrenza del contratto coincide, in genere, con la data di sottoscrizione, ma può essere successiva a questa su richiesta del Contraente.

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo.

Se il versamento della prima rata di premio è effettuato dopo tali date, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento, ferme restando le date di scadenza delle rate di premio indicate in polizza.

17. DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO

Prima della conclusione del contratto, il Contraente **può revocare la Proposta, inviando una raccomandata** a Reale Mutua e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l'intero ammontare del premio eventualmente versato.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza, inviando una raccomandata a Reale Mutua. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto del caricamento per spese di emissione del contratto effettivamente sostenute indicate al precedente articolo 3.

18. IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile le somme dovute da Reale Mutua in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare e quindi non sono pignorabili né sequestrabili.

19. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari. Gli importi maturati si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

Normative FATCA e CRS

A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che Reale Mutua identifichi i Contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica tramite l' Agenzia delle Entrate italiana all'autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service).

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza, ma anche durante tutta la vita del contratto, principalmente mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di autocertificazione da parte del Contraente persona fisica/persona giuridica. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, Reale Mutua si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all'interessato.

La Società si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza (nuovi indizi di americanità o variazione di residenza come indicato nell'art. 10 delle Condizioni di assicurazione).

La legge di ratifica della normativa FATCA (legge n. 95 del 7 luglio 2015) contiene uno specifico rimando agli adempimenti previsti dalla **normativa CRS** (Common Reporting Standard), sancendo l'obbligo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale dei soggetti non residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

20. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, nonché vincolarlo o darlo in pegno. Tali atti diventano efficaci solo quando Reale Mutua, **a seguito di raccomandata** del Contraente, ne faccia annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

21. FORO COMPETENTE

Il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza-domicilio del consumatore (Contraente, Beneficiari o loro aventi diritto).

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2018

GLOSSARIO

ADEGUATEZZA

Caratteristica individuata dalla normativa in base alla quale la società, tramite i suoi intermediari, è tenuta ad acquisire dal Contraente, in fase precontrattuale, informazioni utili a valutare quale sia il prodotto adatto alle sue esigenze e propensione al rischio.

ALIQUOTA DI RETROCESSIONE

Percentuale di rendimento, conseguito dalla gestione separata degli investimenti, che la società riconosce ai contratti.

ANNO ASSICURATIVO

Periodo che intercorre tra due ricorrenze anniversarie della decorrenza contrattuale.

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la società e il Contraente oppure intervenuti in seguito a variazioni della normativa di riferimento.

ASSICURATO

Persona fisica cui si fa riferimento per le prestazioni previste dal contratto, determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

BENEFICIARIO

Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto.

CAPITALE INIZIALE

Premio versato al netto dei caricamenti (come sotto definiti), ove previsti.

CAPITALE RIVALUTATO O MATURATO

Somma degli importi determinati, per ogni premio versato, dal capitale iniziale rivalutato come previsto nelle Condizioni di assicurazione.

CARICAMENTI

Costi prelevati dal premio destinati a coprire le spese commerciali e amministrative della società.

COMMISSIONE DI RIVALUTAZIONE

Percentuale del rendimento certificato del fondo trattenuta dalla società destinata a coprire le spese commerciali e amministrative.

COMPOSIZIONE DEL FONDO O DELLA GESTIONE SEPARATA

Insieme degli strumenti finanziari, contraddistinti ad esempio in base alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento, in cui è investito il patrimonio del fondo o della gestione separata.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Evento che sancisce l'avvenuto accordo tra le parti. Generalmente coincide con la sottoscrizione del contratto da entrambe le parti.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme degli articoli che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONDIZIONI SPECIALI

Insieme degli articoli con i quali si integrano o rettificano le Condizioni di assicurazione.

CONFLITTO DI INTERESSI

Insieme di tutte quelle situazioni nelle quali l'interesse della società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

CONSOLIDAMENTO

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.) e, quindi, la rivalutazione delle prestazioni, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse non possono mai diminuire, in assenza di riscatti e di eventuali liquidazioni previste (cedole, capitale caso morte, anticipazioni,...).

CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica, che sottoscrive il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

CONTRATTO CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Contratto di assicurazione sulla vita caratterizzato da meccanismi di accrescimento delle prestazioni, quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione separata o agli utili di un conto gestione.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso, l'invalidità o la sopravvivenza a una certa data. Nell'ambito dei contratti di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali caso vita, caso morte, miste, vita intera, capitale differito, rendita immediata o differita.

COPERTURA

Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.

CRS – COMMON REPORTING STANDARD

Standard globale per lo scambio automatico di informazioni riferite ai conti finanziari rilevanti, elaborato dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) con lo scopo di individuare e scoraggiare l'evasione fiscale internazionale da parte di residenti stranieri che, direttamente o indirettamente, investono all'estero attraverso istituzioni finanziarie straniere.

DATA DI DECORRENZA

Data a partire dalla quale entrano in vigore le prestazioni previste dal contratto.

ESTRATTO CONTO ANNUALE

Riepilogo annuale aggiornato alla data di riferimento dei dati relativi alla situazione del contratto, quali il valore delle prestazioni, i premi versati e quelli in arretrato, il valore di riscatto e gli eventuali riscatti parziali eseguiti.

Per i contratti collegati a gestioni separate, il riepilogo comprende il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali minimi trattenuti. Per i contratti con altre forme di partecipazione agli utili, il riepilogo comprende gli utili attribuiti al contratto. Per i contratti unit linked il riepilogo comprende il numero e il valore delle quote assegnate, eventuali informazioni su costi per copertura di puro rischio e prestazioni garantite, i dati storici dei fondi aggiornati. Per i contratti index linked il riepilogo comprende i valori degli indici di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, il valore della prestazione eventualmente garantito, i dati storici relativi all'obbligazione strutturata.

ETÀ ASSICURATIVA

Età dell'Assicurato, espressa in anni interi, a una data di riferimento, arrotondando per eccesso le eventuali frazioni d'anno superiori a 6 mesi.

FASCICOLO INFORMATIVO

Insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Socio-Assicurato, composto da:

- Scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili);
- Nota informativa;
- Condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata (per le polizze con partecipazione agli utili);
- Glossario;
- Proposta.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

normativa Statunitense finalizzata a contrastare l'evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all'estero. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo per l'applicazione di tale normativa in data 10/01/2014. In virtù di tale accordo, a partire dal 1/7/2014, le istituzioni finanziarie (banche, Compagnie di Assicurazioni sulla vita, ecc.) saranno tenute ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi cittadinanza o residenza negli Stati Uniti.

FORO COMPETENTE

Autorità giudiziaria competente per la risoluzione di eventuali controversie.

GARANZIA COMPLEMENTARE

Garanzia abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale, come ad esempio la garanzia complementare infortuni o la garanzia esonero pagamento premi in caso d'invalidità.

GARANZIA PRINCIPALE

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società s'impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che, di conseguenza, vengono definite complementari o accessorie.

GESTIONE SEPARATA

Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono, al netto dei costi, i premi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti assicurativi svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tali attività.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto all'ISVAP in tutti i poteri, le funzioni e le competenze, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle società di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

LIQUIDAZIONE

Pagamento ai Beneficiari della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento relativo alla prestazione stessa.

MEDIAZIONE

Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

MINIMO TRATTENUTO

Percentuale minima che la società trattiene dal rendimento finanziario della gestione separata.

NOTA INFORMATIVA

Documento redatto secondo le disposizioni IVASS che la società deve consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del contratto assicurativo, e che contiene informazioni relative alla società e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto stesso.

OPZIONE

Clausola del contratto assicurativo secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista o sia differita nel tempo.

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.

PERIODO DI COLLOCAMENTO

Periodo durante il quale è possibile aderire al contratto.

POLIZZA

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto assicurativo.

PREMIO (PREMIO COMPLESSIVO O PREMIO LORDO)

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto assicurativo.

PREMIO ANNUO

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsti dal contratto la cui prestazione iniziale tiene già conto di tutti i premi del piano.

PREMIO DI RIFERIMENTO

Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri valori rilevanti per le Condizioni di assicurazione.

PREMIO NETTO

Importo corrisposto dal Contraente al netto del caricamento per spese di emissione.

PREMIO O VERSAMENTO AGGIUNTIVO

Importo che il Contraente ha facoltà di versare a integrazione dei premi previsti originariamente al momento della conclusione del contratto.

PREMIO PURO O INVESTITO

Importo che rappresenta il corrispettivo per le prestazioni assicurate al netto di tutti i costi applicati dalla società.

PREMIO UNICO

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.

PREMIO UNICO RICORRENTE

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi; ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una frazione di prestazione assicurata.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PRESTAZIONE ASSICURATA

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce ai Beneficiari al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

PROFILO DI RISCHIO

Indice della rischiosità finanziaria del contratto, variabile a seconda della composizione del fondo a cui il contratto è collegato e di eventuali garanzie finanziarie.

PROGETTO PERSONALIZZATO

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS e consegnato al potenziale Contraente.

PROPOSTA

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente ed eventualmente dall'Assicurato che attesta la volontà di concludere il contratto con la società in base alle caratteristiche ed alle condizioni espresse nel Fascicolo informativo.

QUIETANZA

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario o postale, in caso di accredito alla società tramite SDD, ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento tramite conto corrente postale.

REINVESTIMENTO

Operazione che prevede il versamento di capitali provenienti da altri contratti assicurativi scaduti.

RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE SEPARATA

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

RICORRENZA ANNUALE (O ANNIVERSARIA)

Ogni singolo anniversario della data di decorrenza del contratto assicurativo.

RIDUZIONE

Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati.

RISCATTO

Diritto del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione della prestazione risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di assicurazione.

RISCATTO PARZIALE

Diritto del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto calcolato alla data della richiesta.

RISERVA MATEMATICA

Importo che deve essere accantonato dalla società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. La legge impone alla società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

RIVALUTAZIONE

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso l'attribuzione di una parte del rendimento delle attività finanziarie in cui è investita la riserva matematica relativa al contratto, secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle Condizioni di assicurazione.

SCADENZA

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

SCHEDA SINTETICA

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni, le garanzie di rendimento, i costi e gli eventuali dati storici di rendimento delle gestioni separate a cui sono collegate le prestazioni.

SINISTRO

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

SOCIETÀ O IMPRESA O COMPAGNIA (DI ASSICURAZIONE)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente sottoscrive il contratto assicurativo.

SOCIETÀ DI REVISIONE

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

SOSTITUTO D'IMPOSTA

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di prestazioni in denaro, all'effettuazione di una ritenuta relativa alle imposte previste, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate.

TASSO DI PREMIO

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione, non considerando le eventuali imposte, il caricamento per spese di emissione o il frazionamento.

TASSO MINIMO GARANTITO

Rendimento finanziario che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni iniziali (tasso tecnico), riconosciuto anno per anno, conteggiato alla scadenza o in caso di decesso.

TASSO TECNICO

Rendimento finanziario annuo, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni iniziali.



FONDATA NEL 1828 / Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino (Italia) / Tel. +39 011 4311111 Fax +39 011 4350966 / realemutua@pec.realemutua.it - *www.realemutua.it* Servizio assistenza "Buongiorno Reale": 800 320320 - buongiornoreale@realemutua.it

REALE GROUP

PROPOSTA CRESCITAREALE ZERODICIOTTO

Contratto di assicurazione sulla vita rivalutabile in base alla gestione separata REALE UNO - Tar. 465B

Proposta N: _ _	Agenzia di	Cod: Sub. Ag. N: _	
	Cod. Intermediario Mod. 7B:	Cod. Intermediario 3:	
	DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE		
Cognome e Nome (o ragione so	ociale)	Sesso	
Data di nascita//	Luogo di nascita		
Codice fiscale (o partita iva)			
Residenza			
Indirizzo	Località	Cap Prov	
Domicilio (se diverso dalla resid	denza)		
Indirizzo	Località	Prov	
LEGALE RAPPRESENTANTE	e/o SOGGETTO DELEGATO AD OPERARE PER CON	Y	
Cognome e Nome	Cod. fiscale		
	Luogo di nascita		
Residenza			
Indirizzo	Località	CapProv	
	•		
Domicilio (se diverso dalla resid			
Indirizzo	Località	Cap Prov	
A 4 X			
Attività economica	X		
December to Laterate			
Recapiti telefonici			
Indirizzi o mail			
Indirizzi e-mail			
Documento di identificazione			
I Documento di identincazione			
tipo documento	numero di documento rilasciato il	luogo di rilascio data scadenza	
tipo documento	Transcrete di documento Triascrato ii	data soddonza	
	DATI ANAGRAFICI DELL'ASSICURATO (se diverso dal Co	ontraente)	
	·	·	
Cognome e Nome	Data di na	scita/ Sesso	
Codice fiscale			
Residenza (o domicilio)			
Indirizzo	Località	CapProv	

Documento di identificazione		1 / / 1		
tipo documento	numero di documento	rilasciato il	luogo di rilascio	data scadenza
		BENEFICIARI		
Beneficiari designati caso vita	a			
Beneficiari designati caso mo	orte			
DATI DEL CONTRATTO Tariffa 465B Mista rivalutabile a premi ricorrenti				
	Tallia 4000 W	iota rivalatabilo a proi	iii noonona	
	-	10,00 euro	.01	
Premio versato	Caricame	nto per spese di emis	sione	Premio netto
Decorrenza//	Durata del	contratto in anni	Scadenza	
Periodicità dei versamenti successivi: ANNUALE SEMESTRALE				
Dichiarazione in caso di reinvestimento Il Contraente dichiara di reinvestire il contratto n°sul contratto oggetto della presente Proposta				

È necessario allegare una fotocopia del codice fiscale dei Beneficiari. Non è possibile sottoscrivere il contratto, nel caso in cui tale documento risulti non disponibile o l'età dei Beneficiari sia maggiore di 17 anni.

Revoca della Proposta: il Contraente può revocare la presente Proposta prima della conclusione del contratto.

In questo caso, Reale Mutua, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca, rimborserà quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione.

Recesso dal contratto: il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In questo caso Reale Mutua, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, rimborserà quanto previsto nelle Condizioni di assicurazione.

Segnaliamo che il prodotto rientra nella normativa FATCA e CRS.

Il Contraente dichiara:

- di aver ricevuto il Documento contenente le informazioni chiave (KID) (Mod. VIT8221) prima della sottoscrizione della presente Proposta;
- di aver ricevuto il Fascicolo informativo (Mod. 6042 VIT 01/2018) composto da: Scheda sintetica, Nota informativa, Condizioni di assicurazione comprensive del Regolamento della gestione separata, Glossario, modulo della presente Proposta;

forma rivalutabile abbinati alla gestione separata REALE UI indicato nella documentazione contrattuale, al fine di garanti Contraente, o più Contraenti collegati ad un medesimo sog temporale di un anno, un cumulo di premi superiore a 4.000.0 Reale Uno. Tale limite può essere successivamente modificato avere sottoscritto le informazioni fornite nel Questiono	ire l'equilibrio e la stabilità della gesti ggetto anche attraverso rapporti p 100,00 euro sul presente contratto o o dalla Società; ario per la valutazione dell'adeguate	ione separata REALE UNO, ogni singolo artecipativi, non può versare nell'arco su altri collegati alla gestione separata ezza del contratto;
 avere sottoscritto il rifiuto a fornire le informazioni rich di aver compilato e sottoscritto il modulo di autocertificazion 		<u> </u>
	·	
	IL CONTRAENTE	L'ASSICURATO
		(se diverso dal Contraente)
	SOCIETA' REALE M	IUTUA DI ASSICURAZIONI
	L'Agent	te Procuratore
Firma dell'Intermediario:		
La presente Proposta ha una validità di 30 giorni dalla dat		l'emissione del contratto è possibile
esclusivamente entro la data di fine commercializzazione della	relativa edizione di tariffa.	
Il pagamento del premio viene effettuato tramite:		
assegno circolare (1 giorno valuta) o bancario (3 giorni valut	a) intestato a Società Reale Mutua	di Assicurazioni con clausola di non
trasferibilità	.,	
bollettino di conto corrente postale (addebito immediato)		
bonifico bancario o postale (1 giorno valuta) CAUSALE: CODI	CE AGENZIA — CRESCITA REALE Zei	rodiciotto – CONGNOME
CONTRAENTE		
bancomat o carta di credito (addebito immediato per il banco	omat e dalla fine del mese alla meto	à del mese successivo a seconda della
carta di credito)	·	
reinvestimento del mandato di liquidazione n	relativo al contratto n	
— · ATTENZIONE: non è possibile effettuare pagamenti con mezzi di		
Si dà quietanza, salvo buon fine del mezzo di pagamento utilizzo	·	
	·	
	L'Agente	e, il Procuratore o l'Esattore
	•	
,lî Nome e Cognome	Firma	

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

- 1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative La informiamo che i dati personali che La riguardano richiesti o acquisiti, eventualmente anche sensibili e/o giudiziari, saranno trattati dalla Società Reale Mutua Assicurazioni al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti, ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi contrattuali, le Sue richieste in qualità di terzo danneggiato (in particolare per consentire la gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, liquidazione delle prestazioni contrattuali, liquidazione dei sinistri o pagamenti/rimborsi di altre prestazioni), nonché per assolvere obblighi di legge.
- 2. Modalità di trattamento dei dati personali I dati saranno trattati dalla nostra Società Titolare del trattamento con modalità e procedure, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, necessarie per fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in suo favore previsti.

Nella nostra Società i dati saranno trattati da tutti i dipendenti e collaboratori, in qualità di Responsabili o di Incaricati, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e in osservanza alle disposizioni di legge vigenti. Per taluni servizi, inoltre, la Società si potrà avvalere di soggetti terzi che svolgono per conto e secondo le istruzioni della Società stessa, in Italia o all'estero, attività di natura tecnica, organizzativa e operativa.

- 3. Comunicazione dei dati a soggetti terzi I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, o aventi natura pubblica che operano in Italia o all'estero anche come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la cosiddetta "catena assicurativa". L'elenco dei soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali, nell'ambito di tale "catena assicurativa", è consultabile nel sito internet della Società www.realemutua.it. I dati personali acquisiti non saranno soggetti a diffusione. I suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati per le finalità amministrativo contabili, come definite all'art. 34, comma 1-ter del D.Lgs. 196/2003, a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate anche all'estero) ovvero a società sottoposte a comune controllo.
- **4. Trasferimento dei dati all'estero** I dati personali potranno essere tras**f**eriti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea sempre nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa.
- 5. Diritti dell'interessato (art. 7 del D.Lgs. 196/2003) Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i Suoi dati presso la nostra Società, la loro origine e come vengano trattati; ha inoltre il diritto, se ne ricorrano i presupposti di legge, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi in ogni momento al loro trattamento, secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs. 196/2003 e di ricevere tempestivo riscontro in proposito. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per assumere informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza non esiti a rivolgersi al nostro Servizio Buongiorno Reale Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino Numero Verde 800 320320 E-mail: buongiornoreale@realemutua.it
- **6. Titolare e Responsabili del trattamento I**l titolare del trattamento è la Società Reale Mutua Assicurazioni Via Corte d'Appello, 11 Torino. L'elenco aggiornato dei Responsabili interni del trattamento è reperibile nel sito internet della Società www.realemutua.it

Consenso necessario

Il sottoscritto presta il suo consenso, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei suoi dati personali per l'esecuzione dei servizi richiesti e per le finalità assicurative di cui al punto 1 dell'informativa. Tale consenso è indispensabile e senza di esso non sarà possibile dare seguito a quanto richiesto e contrattualmente previsto.

Nome e cognome dell'interessato (leggibili)	Luogo e data		
(firma)			
Data ultimo aggiornamento: 01/01/2018			



Proposta Mod. 6043 VIT - 01/2018



Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

buongiornoreale@realemutua.it





REALE GROUP

TOGETHERMORE

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it - www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.